

## ALLEGATO 1

SCHEDA DEL PROGETTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO CON DETTAGLIO ANALITICO DEI COSTI AMMESSI E DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE PER CIASCUN BENEFICIARIO.

Progetto «Monamix, New concepts for efficient extraction of mixed rare earths oxides from monazite concentrates and their potential use as dopant in high temperature coatings and sintered materials» ammesso al finanziamento - Programma UE- ERA-MIN 2

prot. MIUR 8361 del 5 maggio 2017.

Data di inizio del progetto: 2 maggio 2018 - Durata del progetto in mesi: 36;

Ragione sociale/denominazione Ditte/Univ/Enti:

Enea agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

codice fiscale n. 01320740580;  
CUP B86G17000750001;

Costo totale	€	100.000,00
di cui Attività di ricerca industriale	€	100.000,00
al netto di recuperi pari a	€	0,00

## Sezione B - Forma e misura dell'intervento del progetto

Università, enti pubblici ed organismi di ricerca:

attività di ricerca fondamentale 70% dei costi ammissibili;

agevolazioni deliberate nella forma di contributo alla spesa : €. 70.000,00.

Contributo nella spesa (FIRST 2016)	€	53.000,00
Contributo nella spesa (IGRUE)	€	17.000,00

## - Sezione C - Condizioni specifiche

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO 2

## IL CAPITOLATO TECNICO

(Omissis).

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO 3

## DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

(Omissis).

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO 4

## CODICE CONCESSIONE RNA - COR

Soggetto	RNA - COR
Enea agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile	735866

19A01044

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 febbraio 2019.

**Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.**

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale prevede che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipula, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria e che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 marzo 2000, n. 58, con il quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attribuisce alla Consip S.p.a. l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla Consip S.p.a. per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 2001, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha affidato alla Consip S.p.a. le iniziative ed attività di cui all'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed ha previsto, in tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione tra la predetta società e lo stesso Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando quanto già previsto dal citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2000;

Visto l'art. 4, comma 3-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede lo svolgimento da parte di Consip S.p.a. delle attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti;



Visto l'art. 14, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», il quale attribuisce al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze la gestione del Programma di razionalizzazione degli acquisti;

Visto il comma 507 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il comma 510 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.a. ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2016 e del 28 novembre 2017 recanti «Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.» di attuazione del comma del comma 507 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato che, ai fini dell'individuazione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il

Ministero dell'economia e delle finanze ha effettuato le necessarie analisi individuando gli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché gli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica;

Considerato che, con nota del 14 giugno 2018, prot. n. 19008, Consip S.p.a., ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 507 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze un'analisi relativa alle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali delle convenzioni che si prevede vengano stipulate da Consip S.p.a.;

Sentita l'Autorità nazionale anticorruzione;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze, conseguentemente all'attivazione delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, procederà alla pubblicazione, nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete, dei valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Art. 1.

*Caratteristiche essenziali delle prestazioni principali*

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 507 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono definite nell'Allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Resta ferma la definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017.

3. Con successivo decreto saranno individuate le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali relative ad eventuali ulteriori convenzioni.

Art. 2.

*Disposizioni finali*

1. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2019

*Il Ministro:* TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2019


Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 93



Iniziativa	Edizione	Prestazioni Principali	Caratteristiche Essenziali
Angiografi fissi in acquisto	<b>3</b>	a) Fornitura in acquisto di angiografi fissi	1) Dimensioni pannello detettore 2) Dispositivi accessori (inclusi nella fornitura) 3) Modalità di installazione (a terra o a soffitto)
Angiografi fissi in noleggio	<b>1</b>	a) Fornitura in noleggio di angiografi fissi	1) Dimensioni pannello detettore 2) Dispositivi accessori (inclusi nella fornitura) 3) Durata contrattuale
Carburanti Extrarete + Gasolio da Riscaldamento	<b>10</b>	a) Fornitura mediante consegna al domicilio della P.A. di carburanti per autotrazione (Lotti da 1 a 9) e combustibili da riscaldamento (Lotti da 10 a 18)	1) Tipologia di Prodotto fornito 2) Tempo di consegna 3) Cluster di volume di consegna 4) Ordinativo minimo
Contact Center	<b>2</b>	a) Servizio Operatore Inbound Sincrono	1) Orario del servizio 2) Competenze dell'operatore 3) Operatore operante presso la PA o presso la sede del Fornitore 4) Sistemi informatici a supporto (CRM, KMB, Sistemi di accesso)
		b) Servizio Operatore Inbound Asincrono	1) Orario del servizio 2) Competenze dell'operatore 3) Operatore operante presso la PA o presso la sede del Fornitore 4) Sistemi informatici a supporto (CRM, KMB, Sistemi di accesso)
		c) Servizio Operatore di backoffice	1) Orario del servizio 2) Competenze dell'operatore 3) Operatore operante presso la PA o presso la sede del Fornitore 4) Sistemi informatici a supporto (CRM, KMB, Sistemi di accesso)



Energia Elettrica	<b>15</b>	a) Fornitura di energia elettrica	1) Tipologia di Utente 2) Fascia di Consumo
Farmaci antineoplastici e immunomodulatori	<b>1</b>	a) Fornitura di farmaci antineoplastici e immunomodulatori	1) Principio attivo 2) Forma farmaceutica 3) Dosaggio
Fornitura in Pay per Use di Tomografi Computerizzati (TC) e Tomografi a Risonanza Magnetica (RM)	<b>1</b>	a) Fornitura in Pay per Use di Tomografi Computerizzati (TC)	1) Dimensione del detettore 2) Durata contrattuale 3) Fascia di esami mese
		b) Fornitura in Pay per Use di Tomografi a Risonanza Magnetica (RM)	1) Intensità del campo magnetico (Tesla) 2) Durata contrattuale 3) Fascia di esami mese
Fotocopiatrici Multifunzione (fascia alta)	<b>29</b>	a) Fornitura in noleggio di fotocopiatrici multifunzione	1) Velocità 2) Durata Contrattuale 3) Numero di pagine incluse (per la durata contrattuale)
Licenze Software Multibrand	<b>1</b>	a) Fornitura di Sottoscrizioni Open Source Red Hat	1) Sottoscrizioni Red Hat
		b) Fornitura di Licenze d'uso Oracle	1) Licenze d'uso Oracle (licenze di maggior interesse per le Pubbliche Amministrazioni)
		c) Fornitura di Licenze d'uso IBM Passport comprensive dei servizi di manutenzione	1) Licenze d'uso IBM Passport (licenze di maggior interesse per le PA) 2) Durata servizi di manutenzione 3) Service Level Agreement relativi ai servizi di manutenzione
		d) Erogazione servizi di manutenzione IBM Passport	1) Durata servizi di manutenzione 2) Service Level Agreement relativi ai servizi di manutenzione
		e) Fornitura di Licenze d'uso Microsoft GOL	1) Licenze d'uso Microsoft GOL (licenze di maggior interesse per le Pubbliche Amministrazioni)
Microsoft Enterprise Agreement	<b>5</b>	a) Fornitura di licenze d'uso Microsoft Enterprise Agreement	1) Licenze d'uso Microsoft Enterprise Agreement (licenze di maggior interesse per le Pubbliche Amministrazioni)
Veicoli in noleggio	<b>13</b>	a) Fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente	1) Modello (Segmento, Alimentazione, Potenza ed allestimenti minimi,



			Allestimenti aggiuntivi) 2) Tipologia contrattuale (Durata/Percorrenza)
PC Portatili e Tablet	<b>2</b>	a) Fornitura in acquisto di PC portatili e Tablet “a ridotto impatto ambientale” e dei servizi connessi ed opzionali	<b>Portatili</b> 1) Dimensione dello schermo 2) Memoria RAM (base) 3) Indice prestazionale 4) Peso <b>Tablet e «2 in 1»</b> 1) Dimensione dello schermo 2) Capacità di archiviazione 3) Sistema operativo
Posta elettronica (PEL) e Posta Elettronica Certificata (PEC) - <u>Lotto 1: Servizi di PEL</u>	<b>1</b>	a) Caselle basic di Posta Elettronica (PEL)	1) Capacità della Casella Basic
		b) Caselle standard di Posta Elettronica (PEL)	1) Capacità della Casella standard
		c) Caselle advanced di Posta Elettronica (PEL)	1) Capacità della Casella Advanced
Print & Copy Management	<b>2</b>	a) Servizio di stampa gestita	1) Durata contrattuale 2) Tipologia e numero utenti 3) Servizi inclusi
Stampanti	<b>16</b>	a) Fornitura in acquisto di stampanti e apparecchiature multifunzione	1) Velocità di stampa 2) Risoluzione 3) RAM 4) Volume di Stampa

19A01631

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 febbraio 2019.

### Determinazione delle scorte di sicurezza di greggio e/o prodotti petroliferi per l'anno scorta 2019.

#### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.);

Vista la direttiva comunitaria 2009/119/CE del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE, con effetto al 31 dicembre 2012;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la direttiva 2009/119/CE sopra citata ed in particolare l'art. 3, comma 1, il quale dispone che le scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico;

